



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I. OLIVETI – P. PANETTA"

CF: 81002430809 - CM: RCIS02900L
E-MAIL: rcis02900l@istruzione.it - PEC: rcis02900l@pec.istruzione.it
FAX LICEO 0964/048013 - FAX SEGRETERIA - 0964/048004
SITO WEB: www.iisolivetipanettalocri.edu.it

SEDE LEGALE: LICEO CLASSICO "I. OLIVETI"	Via C. Colombo, 4	89044 Locri	Tel. 0964/048014	RCPC02901X
SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO "P. PANETTA"	C/da Gnura Momma	89044 Locri	Tel. 0964/048005	RCSL029021
SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO "PITAGORA"	Via Turati	89048 Siderno	Tel. 0964/381684	RCSL02901X

Al personale docente
Al personale ATA
Sede

Al sito WEB

OGGETTO: LEGGE 104/92 FRUIZIONE E PROGRAMMAZIONE PERMESSI. DISPOSIZIONI DI SERVIZIO.

Al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi riconosciuti dall'art. 33, comma 3 **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si richiama l'attenzione sulle **vigenti disposizioni in materia** di seguito riportate.

- **L'art. 15, comma 6 CCNL del 29 novembre 2007 comparto Scuola** dispone che:
I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
- **L'art. 32 del CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca** dispone che:
*I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una **programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.**
In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.*
- **L'art. 7 della Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica** dispone che:
*Salvo **dimostrate** situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con **congruo anticipo**, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.*
- **Punto 2.1. Circolare INPS n. 45 dell'01/03/2011** secondo la quale:
*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, **all'inizio di ciascun mese**, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, **la relativa programmazione.***

- **Interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** che hanno riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una **programmazione** dei permessi in oggetto purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, **le disposizioni che TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE e ATA) deve rispettare per la fruizione dei permessi in oggetto** sono le seguenti:

1. Predisporre una **programmazione mensile** dei permessi da comunicare all'ufficio personale **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese antecedente** a quello della loro fruizione
2. Il dipendente può **variare la giornata di permesso** già programmata, **in caso di necessità e urgenza**, purché la comunicazione all'ufficio personale sia presentata **nelle 24 ore precedenti** la fruizione dello stesso e, comunque, **non oltre l'inizio dell'orario di lavoro** del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso (**art. 32 CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca**)
3. La variazione di cui al punto 2 deve essere motivata mediante documentazione che giustifichi la necessità e l'urgenza della variazione ("**salvo dimostrate situazioni di urgenza**" **art. 7 Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica**)
4. **PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE:** i permessi devono possibilmente essere fruiti in giornate non ricorrenti.

L'Ufficio personale è tenuto a segnalare al D.S.G.A. (per il personale ATA) e al D.S. (per il personale docente) ogni violazione delle suddette disposizioni, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Si rammenta a tutto il personale che l'uso improprio dei benefici di cui alla Legge n. 104 del 1992, per soddisfare esigenze che nulla hanno a che vedere con l'assistenza del disabile, può comportare l'insorgere di **responsabilità disciplinare e/o penale** e condurre financo al licenziamento, come da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015 ha confermato *il licenziamento di un lavoratore per uso illegittimo dei permessi in questione affermando che il comportamento posto in essere dal lavoratore, che ha utilizzato il permesso per soddisfare un'esigenza personale, riversa il costo di tale esigenza sulla collettività considerato che i permessi in questione sono retribuiti anticipatamente dal datore di lavoro, che poi viene rimborsato dall'Inps del relativo onere anche ai fini contributivi. Tale comportamento, ancora, costringe il datore di lavoro ad organizzare diversamente, ad ogni permesso, il lavoro in azienda e i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa.*

Pertanto, si confida nel senso di responsabilità e di correttezza di tutto il personale affinché non abbia a riscontrarsi un abuso dei diritti riconosciuti dalla L. 104/92 da doversi segnalare alle autorità competenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Concetta Sinicropi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93*